

ORDINANZA N 1 del 18 Febbraio 2013

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE

- Avuto** riguardo agli obiettivi fissati dalla legge 28 Gennaio 1994 N° 84 e successive modifiche ed integrazioni in tema d'igiene e sicurezza dei lavoratori;
- Vista** la Legge 10 aprile 1981 n. 157 inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale del lavoro n. 139 sulla prevenzione ed il controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti cancerogeni;
- Vista** la Legge 19 novembre 1984, n. 862, inerente la ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
- Visto** il Decreto Ministeriale 22 luglio 1991 (G.U. N° 240 del 12/10/1991) concernente le norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi come aggiornato dal Decreto Dirigenziale N.1340/2010 del 30/11/2010;
- Visto** il Decreto Legislativo del 3 febbraio 1997 n.52 "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose", i suoi successivi aggiornamenti e decreti attuativi;
- Visto** il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 contenente i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ed i suoi successivi aggiornamenti;
- Vista** la Circolare DEM3/1160 datata 10 Dicembre 1999 dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione contenente la disciplina dell'attività dei consulenti chimici del porto;
- Visto** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2003 n.65 di attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della L. 24 aprile 1998, n. 128, i suoi successivi aggiornamenti e decreti attuativi;
- Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.134 "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose;
- Visto** il Decreto Ministeriale 21 marzo 2006 n.278 concernente le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose;

- Visto** il Decreto Dirigenziale n. 1036/2006 del 09 ottobre 2006 "Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa adottato dall'organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23/05/1991;
- Visto** il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i..
- Visto** il D.Lgs del 27 Luglio 1999 n. 271 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali a norma della Legge 31 dicembre 1998 n. 485";
- Visto** il D.Lgs del 27 Luglio 1999 n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale a norma della Legge 31 dicembre 1998 n. 485" ed in particolare il comma a) dell'Art. 25 inerente le precauzioni per i lavoratori impegnati nelle operazioni portuali di movimentazione delle rinfuse solide;
- Vista** L'ordinanza della Capitaneria di Porto di Palermo n. 28/2012 che approva il "Regolamento per la disciplina del servizio integrativo antincendio a bordo delle navi, negli ambiti portuali o complementari limitrofi ricadenti sotto la giurisdizione del Circondario Marittimo di Palermo);
- Visto** il Vigente Codice internazionale per il trasporto marittimo di merci pericolose (IMDG Code);
- Visto** il parere espresso dal Comitato Igiene e Sicurezza del Lavoro ex art 7 D.Lgs 272/99istituito con Decreto del Presidente N° del 227 del 15.11.2002, nella seduta in data 24 GENNAIO 2013;
- Visto** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Nav. del 29 Gen. 2009;
- Fatte** salve le competenze dell'Azienda Sanitaria Provinciale, dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Autorità Marittima e degli Uffici di Sanità Marittima;
- Ferme** restando le responsabilità dei singoli datori di lavoro;

ORDINA

ART.1 DEFINIZIONI

- **1) ambito portuale:** l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, delimitato e disegnato dal piano regolatore portuale ai sensi dell'art. 5 legge n° 84/94;

- **2) Autorità Marittima:** l'autorità che esercita le funzioni di polizia e di sicurezza previste dall'art. 16 del Codice di Navigazione e dalle leggi speciali, nonché le funzioni amministrative non attribuite all'Autorità Portuale;
- **3) Autorità Portuale:** l'autorità istituita nei porti indicati per legge, con i compiti previsti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui all'art.6 legge n° 84/94;
- **4) datore di lavoro:** il titolare dell'impresa portuale; il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali in regime di autoproduzione, ai sensi dell'art. 16, comma 4 lettera d) della legge 28 Gennaio 1994 N°84, o per operazioni di riparazione e trasformazione navale; il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
- **5) EmS n°:** 1° "Emergency Schedule" il cui numero di identificazione è indicato, per ciascuna merce pericolosa, nell'indice Generale del Codice IMDG;
- **6) imprese portuali:** società autorizzate dall'Autorità Portuale ex art. 16 della legge 84/94 e successive modifiche, all'esercizio delle operazioni e servizi portuali;
- **7) istanza:** la domanda compilata dall'armatore o dal raccomandatario marittimo della nave, presentata alla Capitaneria di Porto di Palermo - Sezione Sicurezza della Navigazione - per ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o nulla osta allo sbarco;
- **8) lavoratore:** qualsiasi persona che svolga operazioni portuali alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto subordinato di qualsiasi tipo, nonché i soci di cooperative o di società anche di fatto;
- **9) nome Tecnico o "proper shipping name":** la denominazione della merce come indicata nella colonna "SUBSTANCE" or "ARTICLE" dell'Indice Generale del Codice IMDG;
- **10) operazioni portuali:** operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale;
- **11) servizi portuali:** prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali come individuate ex art. 16 della legge 84/94 dall'Autorità Portuale di Palermo all'art. 1 del regolamento allegato all'ordinanza N° 3 del 10 Ottobre 2002 (pesatura, smarcatura, conteggio, cernita, pulizia e ricondizionamento in colli, controllo merceologico, sorveglianza e vigilanza, rizzaggio, derizzaggio, taccaggio, fissaggio o fardaggio delle merci);
- **12 preposto:** lavoratore con mansioni normalmente limitate alla mera sorveglianza sull'andamento dell'attività lavorativa e degli altri lavoratori che gli sono sottoposti.
- **13) scheda di sicurezza:** la scheda che reca le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche della merce considerata pericolosa di imbarcare dal produttore secondo l'art.1) comma 5.4 del D.M. 1012 del 31.12.2001;
- **14) Servizio Chimico di Porto:** il servizio reso da Consulenti Chimici di Porto come da Circolare del Ministero - direzione gen. Del Demanio Marittimo e dei Porti, serie II n. 10 del 07.01.19981, e nelle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto di Palermo;

ART. 2
OGGETTO DELL'ORDINANZA

Al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori delle imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni e/o dei servizi portuali nell'ambito dei porti di Palermo e Termini Imerese a svolgere operazioni e servizi portuali ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della L.84/94, le imprese autorizzate, qualora dette operazioni e servizi abbiano ad oggetto carichi solidi alla rinfusa e granaglie suscettibili di emettere gas e/o vapori tossici e/o infiammabili e/o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, sono soggette alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, ed in particolare ad effettuare le misurazioni dei gas, vapori e dell'ossigeno, ferme le ulteriori e diverse prescrizioni previste in materia dalla normativa vigente e/o di futura emanazione.

ART. 3
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO

Il datore di lavoro, inteso come il titolare dell'impresa autorizzata ai sensi dell'Ordinanza N° 2 del 02 Ottobre 97 del Presidente dell'Autorità Portuale di Palermo o il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per le operazioni e/o i servizi portuali in regime di autoproduzione,

1) deve:

- a) Acquisire l'autorizzazione all'imbarco o il nulla osta allo sbarco rilasciati dalla Capitaneria di Porto ed assicurare il rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
- b) effettuare, prima dell'inizio di qualsiasi operazione di cui all'art.2 della presente ordinanza, con le modalità di cui al successivo Art. 5 la misurazione della concentrazione dei gas e dei vapori rilasciati da ciascun carico di rinfuse solide e dell'ossigeno nei luoghi di lavoro;
- c) informare i lavoratori incaricati della esecuzione delle movimentazione delle merci alla rinfusa pericolose sulla natura delle merci e sulle procedure di sicurezza;
- d) impartire istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione;
- e) nel caso in cui si avvalga di lavoratori esterni all'impresa, ai sensi dell'art. 17 della legge 84/94 e successive modifiche o a qualsiasi altro titolo, il datore di lavoro deve rendere edotti i lavoratori esterni e tutti coloro che, a qualunque titolo, si trovino a bordo e nelle aree a terra interessate dalle operazioni portuali sui rischi specifici, relativi agli ambienti di lavoro, delle procedure operative, sulle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati dalla Capitaneria di Porto e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dall'azienda in cui sono chiamati a prestare la propria opera;
- f) assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente ordinanza e quelli derivanti dalla legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro, ed in particolare del D.Lgs 272/99;
- g) comunicare alla Autorità Portuale e alla Autorità Marittima qualsiasi evento che coinvolge le merci alla rinfusa da movimentare;

- h) effettuare prima dell'inizio di qualsiasi operazione di cui all'art. 2 del presente regolamento: la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di sicurezza da adottare per tutelare il proprio personale, il personale di bordo ed eventuali terzi che a qualsiasi titolo possano essere coinvolti;
- i) utilizzare macchine ed attrezzature adeguate alla pericolosità della merce movimentata;
- j) fornire idonei D.P.I. al proprio personale;
- k) adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la sicurezza delle operazioni portuali.

ART. 4 OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- 1) I lavoratori sono tenuti a:
- a) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente e dal preposto, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - b) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizzare in modo appropriato i mezzi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente alle persone indicate nel piano di sicurezza aziendale qualsiasi carenza nei dispositivi individuali di protezione e qualsiasi situazione di pericolo;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri lavoratori.

ART. 5 MODALITA' D'ESECUZIONE DELLE MISURAZIONI

Le misurazioni, di cui all'art. 2, delle concentrazioni dei gas, dei vapori e dell'ossigeno sono disposte dal datore di lavoro tramite un consulente chimico del porto. A seguito del sopralluogo, il chimico del porto rilascia uno o più certificati con l'esito della/e analisi chimica/che svolta/e. Il datore di lavoro, sulla base di quanto indicato nel certificato/i rilasciatogli, stabilisce ed adotta le misure valutate necessarie al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti alle operazioni e/o ai servizi portuali per l'intera durata delle stesse (apparecchiature ed attrezzature specifiche, procedure operative mirate, interventi di bonifica, monitoraggi della qualità dell'aria, ulteriori misurazioni anche da parte del chimico di porto, DPI idonei, ecc.).

ART. 6 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il datore di lavoro dovrà curarsi che nessun lavoratore sia incaricato di eseguire operazioni senza avere prima ricevuto istruzioni e formazione sufficienti sui rischi inerenti il suo lavoro e sulle precauzioni da prendere.
In particolare i lavoratori, in occasione dell'assunzione e dei cambi di mansione, dovranno ricevere un'adeguata formazione, prima del loro impiego in attività portuali.

L'informazione e formazione dei lavoratori sono disciplinate dal Capo III, sezione IV, artt. 36 e 37 del D.Lgs. n° 81/2008

Il datore di lavoro informa e forma i lavoratori incaricati della esecuzione delle operazioni e/o dei servizi portuali di cui all'art.1, in particolare in merito alle specifiche proprietà del carico, alle relative procedure operative da seguire, alla tipologia di DPI necessari ed alla loro modalità di utilizzo. Ugualmente i lavoratori forniti all'impresa portuale dall'impresa autorizzata ai sensi dell'art.17 della L.84/94 sono informati e formati ai sensi degli artt.36 e 37 del D.Lgs 81/2008, in particolare in merito alle specifiche proprietà del carico, alle relative procedure operative da seguire, alla tipologia di DPI necessari ed alla loro modalità di utilizzo.

Solamente persone superiori ai 18 anni d'età, che possiedono le attitudini necessarie ed in possesso d'abilitazione conseguita a seguito di corso di formazione, potranno manovrare i mezzi di sollevamento, trasporto, movimentazione e qualsiasi altra attrezzatura destinata alle operazioni portuali.

ART. 7 COMUNICAZIONI

Il datore di lavoro comunica per iscritto, via fax, all'Autorità Portuale, prima dell'inizio delle operazioni e/o dei servizi portuali inerenti il carico, le misure previste utilizzando il modello riportato in allegato A alla presente ordinanza e trasmette copia di quanto accertato nel/nei certificato/i emesso/i dal consulente chimico del porto. Ogni revisione delle misure adottate ed ogni nuovo certificato emesso dal chimico di porto devono essere immediatamente resi noti per iscritto all'Autorità Portuale tramite l'invio del medesimo modello revisionato. L'Autorità Portuale può disporre controlli in relazione alle comunicazioni ricevute.

ART. 8 CARATTERISTICHE DELLE MERCI ALLA RINFUSA

Restano salvi gli obblighi e la responsabilità che la vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pone in capo al vettore marittimo ed al comandante della nave ("datore di lavoro").

Il datore di lavoro, al fine di conoscere le caratteristiche chimico-fisiche, le proprietà di pericolosità e più in generale i dati di sicurezza di ciascun carico di rinfuse solide e dei gas che lo stesso emette o può emettere, si avvale:

- a) dell'I.M.D.G. code (codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose);
- b) per i prodotti (riportati in allegato B alla presente ordinanza) elencati nel Decreto Ministeriale 22 luglio 1991, come modificato dal Decreto Dirigenziale N.1340 del 30 nov. 2010, dalle certificazioni previste dal Decreto stesso rilasciate dal produttore, dal proprietario, dal caricatore, dalla agenzia raccomandataria, dall'agenzia di spedizione della merce;
- c) per gli agenti chimici classificati come pericolosi e per i preparati chimici classificati come non pericolosi, della scheda informativa in materia di sicurezza (decreto del ministero della sanità 07 settembre 2002), fornita dal proprietario o dall'importatore o dalla agenzia raccomandataria o dall'agenzia di spedizione della merce;
- d) di quanto riportato nell'autorizzazione d'imbarco o nel nulla-osta allo sbarco rilasciata, nei casi previsti dalla legge, dalla Autorità Marittima;
- e) delle informazioni rilasciate dal comando nave, prima dell'inizio delle operazioni e/o servizi portuali, a mezzo di check list, o dichiarazione scritta e/o certificazione;

f) delle eventuali circolari specifiche emesse dai ministeri e dagli organismi internazionali competenti;

g) della letteratura scientifica specializzata, quando questa risulti l'unica fonte di informazione disponibile o in aggiunta alla documentazione sopra elencata.

Ai fini della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori incaricati delle operazioni/ servizi portuali con carichi solidi alla rinfusa suscettibili di emettere gas e/o vapori tossici e/o infiammabili e/o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, il datore di lavoro:

- nel caso in cui nelle documentazioni consultate i dati del carico riportati risultino discordanti tra loro, farà riferimento ai valori più restrittivi.

- per i carichi assegnati sia al gruppo C sia al gruppo B, dell'elenco di cui al DM 22 Luglio 1991 (riportato nell'allegato B della presente ordinanza) cautelativamente assume quale gruppo di appartenenza degli stessi il gruppo B;

ART. 9 SORVEGLIANZA ANTINCENDIO

Se prescritto dal Chimico di Porto nel certificato di cui all'art.5, dovrà essere garantita, ai sensi di legge, apposita vigilanza con servizio antincendio per tutta la durata delle operazioni portuali di movimentazione delle merci alla rinfusa interessate.

Il servizio di vigilanza antincendio dovrà essere svolto da soggetti autorizzati dall'Autorità Marittima ai sensi dell'Ordinanza n. 28/2012.

ART. 10 MISURE ACCESSORIE

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 272/99, l'Autorità Portuale si riserva, in caso di gravi o reiterate violazioni alla presente ordinanza o alla normativa in materia d'igiene e sicurezza del lavoro anche comunicate dalle Autorità ed Enti di controllo, la sospensione, per un periodo sino a tre mesi nonché, nei casi più gravi, la revoca dell'atto autorizzatorio o concessorio all'esercizio dell'attività.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE


La presente Ordinanza entrerà in vigore il sedicesimo giorno dalla data d'emanazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute.

I contravventori saranno perseguiti e sanzionati ai sensi di legge e ritenuti responsabili dei danni alle persone ed alle cose in ragione del loro comportamento.

Palermo li 18 - FEBBRAIO - 2013

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Antonio Bevilacqua)



r) Tipologia di DPI necessari, per mansione

s) Procedure operative specifiche previste con incluso la gestione delle emergenze

t) Ulteriori misurazioni rispetto alle prime previste per

- Riapertura a seguito di chiusura delle stive
- Evento che possa rendere la merce bagnata
- Altro

u) Servizio di bonifica degli ambienti di lavoro previsto

SI

NO

v) Ulteriori misure/altro

Data:

Firma:

(Datore di lavoro)

Allegati:

1. Certificazione del servizio chimico di porto

2. Altro (specificare)

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLE RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
ALFALFA	C	
ALLUMINA	C	
ALLUMINA CALCINATA	C	
ALLUMINA SILICE	C	
ALLUMINA SILICE, pellets	C	
ALLUMINIO FERROSILICIO IN PLOVERE, NON RIVESTITO UN 1398	B	
ALLUMINIO FERROSILICIO IN PLOVERE, UN 1395	B	
Arachidi	B o C	vedi PANNELLI
ARACHIDI (in gusci)	C	
ARGENTO PIOMBO CONCENTRATO	A	
ARGILLA	C	
Argilla calcinata	C	vedi ALLUMINA CALCINATA
Barbabietola	B o C	vedi PANNELLI
BARITI	C	
BAUXITE	C	
BORACE (PENTAIDRATO GREZZO)	C	
BORACE ANIDRO raffinato	C	
BORACE ANIDRO, grezzo	C	
CALCARE	C	
CALCE (NON ESAUSTA)	B	
Calce viva	B	vedi CALCE (NON ESAUSTA)
CALCE VIVA DI DOLOMITE	B	vedi CALCE (VIVA)
CALCINA DI PIOMBO E ZINCO	A	
CALCINA DI ZINCO E PIOMBO	A	
Calcopirite	A	vedi RAME CONCENTRATO
Canola in pellets	B o C	vedi PANNELLI
Carbonato di magnesio	C	vedi MAGNESITE, naturale
CARBONATO DI POTASSIO	C	
CARBONE	A e B	
CARBONE DI LEGNA	B	
CARBONE IN FANGHI (coal slurry)	A	
CARBURO DI SILICIO	C	
Catrame minerale granulato	B	vedi PECE GRANULATA
Cellulosa in pellets	B	vedi CELLULOSA IN PELLETS
CEMENTO	C	
CEMENTO CLINKER	C	
CENERE DI SODA	C	
CENERI DI ZINCO UN 1435	B	
Ceneri piritiche	A e B	vedi PIRITI CALCINATE
CENERI PIRITICHE	A	
CENERI VOLANTI	C	
Cereali in pellets	B o C	vedi PANNELLI
CHAMOTTE	C	
CIOTTOLI (di mare)	C	
CLORURO DI POTASSIO	C	
COKE	C	
COKE A GRANA FINE	A	
COKE DI PETROLIO calcinato	B	
COKE DI PETROLIO, non calcinato	B	
COLEMANITE	C	
CONCENTRATO PIOMBO-ARGENTO	A	

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
COPRA (essicata) UN 1363	B	
Copra o estrattura	B o C	vedi PANNELLI
CRIOLITE	C	
Crusca di riso	B o C	vedi PANNELLI
Crusca setacciata in pellets	B o C	vedi PANNELLI
Crusca setacciata in pellets	B o C	vedi PANNELLI
D.R.I.	B	vedi FERRO RIDOTTO A o B
DOLOMITE	C	
EBANITE, MISCELA	C	
FANGHI DI ZINCO	A	
Farina di arachidi	B o C	vedi PANNELLI
FARINA DI PESCE, STABILIZZATA UN 2216	B	
Farina, oleosa	B o C	vedi PANNELLI
Farine tostate	B o C	vedi PANNELLI
FELDSPATO IN GRUMI	C	
FERRAGLIA	C	
FERRO CONCENTRATO (sottoforma di pellets e di agglomerati)	A	
Ferro disolfuro	C	vedi FIRITE
FERRO RIDOTTO (A) (mattonelle, modellate a caldo)	B	
FERRO RIDOTTO (B) (grumi, pellets, mattonelle modellate a freddo)	B	
FERROCROMO	C	
FERROCROMO, esotermico	C	
FERROFOSFORO	B	
FERROMANGANESE	C	
Ferromanganese esotermico	C	vedi FERROMANGANESE
FERRONICKEL	C	
FERROSILICIO UN 1408	B	
FERTILIZZANTE A BASE DI NITRATO DI CALCIO	C	
FERTILIZZANTI A BASE DI NITRATO DI AMMONIO (non pericolosi)	C	
FERTILIZZANTI A BASE DI NITRATO DI AMMONIO (Tipo A) UN 2067	B	
FERTILIZZANTI A BASE DI NITRATO DI AMMONIO (Tipo B) UN 2071	B	
Fertilizzanti di residui di materiale animale	B	vedi RESIDUI DI MATERIALE ANIMALE
FERTILIZZANTI PRIVI DI NITRATI	C	
FLUORITE	A e B	
Fluoruro di calcio	B	vedi FLUORITE
FOSFATO DIAMMONICO	C	
FOSFATO MONOAMMONICO	C	
FOSFATO, defluorato	C	
FOSFORITE NATURALE, calcinata	C	
FOSFORITE NATURALE, non calcinata	C	
FRAMMENTI DI PIETRA	C	
Frammenti di riso	B o C	vedi PANNELLI
Galena (solfo di piombo)	A	vedi PIOMBO CONCENTRATO
GESSO	C	
GHISA DI FONDERIA	C	

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
Glutine di mais	B o C	vedi PANNELLI
GOMMA GRANULATA DI PNEUMATICI USATI	C	
GUSCI DI SEMI DI PALMA IN FRAMMENTI	B	
ILMENTE IN FANGHI	A	
ILMENTE IN SABBIE	C	
LABRADORITE	C	
LEGNO IN PELLETS		
LEGNO IN TRUCIOLI		
Lignite	B	vedi LIGNITE IN MATTONELLE
LIGNITE IN MATTONELLE	B	
M.A.P.	C	vedi FOSFATO MONOAMMONICO
MAGNESIA (ESAUSTA)	C	
MAGNESIA (NON ESAUSTA)	B	
Magnesia calcinata	B	vedi MAGNESIA (NON ESAUSTA)
Magnesia caustica calcinata	B	vedi MAGNESIA (NON ESAUSTA)
Magnesia leggermente calcinata	B	vedi MAGNESIA (NON ESAUSTA)
Magnesia, clinker di	C	vedi MAGNESIA (ESAUSTA)
Magnesia, elettro-fusa	C	vedi MAGNESIA (ESAUSTA)
Magnesite calcinata	C	vedi MAGNESIA CALCINATA
Magnesite, clinker di	C	vedi MAGNESIA (ESAUSTA)
MAGNESITE, naturale	C	
MAGNETITE	A	
Magnetite-taconite	A	vedi MAGNETITE
Mais, estrazione con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Mais, estrazione meccanica	B o C	vedi PANNELLI
Malto d'orzo in pellets	B o C	vedi PANNELLI
MANGANESE CONCENTRATO	A	
Mangime in pellets	B o C	vedi PANNELLI
MARMO IN FRAMMENTI	C	
MATERIALE ANIMALE, RESIDUI	B	
MATERIALE ISOLANTE SMINUZZATO DI GOMMA E PLASTICA	C	
MATERIALE RADIOATTIVO, A BASSA ATTIVITÀ SPECIFICA (LSA-1) UN 2912	B	
MATERIALE RADIOATTIVO, OGGETTI CONTAMINATI IN SUPERFICIE (SCO-1) UN 2913	B	
Materiali da forno	B o C	vedi PANNELLI
Matite di pece	B	vedi PECE GRANULATA
Mattonelle di ferrofosforo	B	vedi FERROFOSFORO
METALLINA DI RAME	C	
METALLO FERROSO, RITAGLI UN 2793	B	
METALLO FERROSO, SCHIUMATURE UN 2793	B	
METALLO FERROSO, TORNITURE UN 2793	B	
METALLO FERROSO, TRUCIOLI UN 2793	B	
Milorganite	C	vedi MORCHIE DI ORIGINE BIOLOGICA
MINERALE DI ANTIMONIO E RESIDUO	C	
Minerale di argento piombo concentrato	A	vedi ARGENTO PIOMBO CONCENTRATO
Minerale di cromite	C	vedi MINERALE DI CROMITE
MINERALE DI CROMITE	C	
Minerale di cromo	C	vedi MINERALE DI CROMITE
MINERALE DI FERRO	A	
MINERALE DI FERRO	C	

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
Minerale di ferro (concentrato, sottoforma di pellets e di agglomerati)	A	vedi FERRO CONCENTRATO (sottoforma di pellets e di agglomerati)
MINERALE DI FERRO IN PELLETS	C	
MINERALE DI MANGANESE	A	
Minerale di nickel concentrato	A	vedi NICKEL CONCENTRATO
MINERALE DI PIOMBO	C	
Minerale di piombo argento	A	CONCENTRATO PIOMBO-ARGENTO
MINERALE DI PIOMBO E ZINCO (media frantumazione)	A	
Minerale di piombo, concentrato	A	vedi PIOMBO CONCENTRATO
Minerale di rame concentrato	A	vedi RAME CONCENTRATO
MINERALE DI VANADIO	B	
MINERALE DI ZINCO E PIOMBO DI MEDIA FRANTUMAZIONE	A	
Minerale di zinco, bruciato	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
Minerale di zinco, calamina	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
Minerale di zinco, concentrato	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
Minerale di zinco, grezzo	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
MISCELA DI NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO UN 1499	B	
Mistura (Solfuro di zinco)	A	vedi ZINCO CONCENTRATO
MORCHIE DI ORIGINE BIOLOGICA	C	
Muriato di potassa	C	vedi CLORURO DI POTASSIO
Muriato di potassa	C	vedi CLORURO DI POTASSIO
NEFELINA SIENITE (minerale)	A	
NICKEL CONCENTRATO	A	
NITRATO DI ALLUMINIO UN 1438	B	
NITRATO DI AMMONIO UN 1942	B	
NITRATO DI BARIO UN 1446	B	
NITRATO DI CALCIO UN 1454	B	
NITRATO DI MAGNESIO UN 1474	B	
NITRATO DI PIOMBO UN 1469	B	
Nitrato di potassio naturale del Cile	B	vedi MISCELA DI NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO
NITRATO DI POTASSIO UN 1486	B	
Nitrato di potassio/nitrato di sodio (miscela)	B	vedi MISCELA DI NITRATO DI SODIO E NITRATO DI POTASSIO UN 1499
NITRATO DI SODIO UN 1498	B	
Nitrato naturale del Cile	B	vedi NITRATO DI SODIO
Noci di cocco	B o C	vedi PANNELLI
Noci di cocco, estrazione meccanica o con solvente	B o C	vedi PANNELLI
Ossido di calcio	B	vedi CALCE (VIVA)
OSSIDO DI FERRO, ESAUSTO UN 1376	B	
PANELLI (non pericolosi)	C	
Panelli oleosi	B o C	vedi PANNELLI
PANELLI tipo (a) UN 1386	B	
PANELLI tipo (b) UN 1386	B	
PANELLI UN 2217	B	
PASTELLO DI PIOMBO	A	
PECE GRANULATA	B	
PELLETS (concentrati)	C	
PELLETS DI CELLULOSA	B	
PELLETS DI CROMO	C	

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA RINFUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
Pellets di glutine	B o C	vedi PANNELLI
PENTAIDRATO GREZZO	A	
PESCE (ALLA RINFUSA)	A	
PIOMBO CONCENTRATO	A	
PIRITE (contenente rame e ferro)	C	
PIRITI	A	
Piriti (ramate, fini, precipitate o zolfo)	A	vedi PIRITI
Piriti calcinate	A e B	vedi PIRITI CALCINATE
PIRITI DI FERRO	C	
PIRITI, CALCINATE	A e B	
PIROFILLITE	C	
Polpa di agrumi in pellets	B o C	vedi PANNELLI
POLVERE DELLA LAVORAZIONE DELL'ACCIAIO INOSSIDABILE	C	
POMICE	C	
PNEUMATICI TAGLIATI IN PEZZATURA GROSSOLANA	C	
Precipitato di rame	A	vedi RAME CEMENTO
QUARZITE	C	
QUARZO	C	
QUARZO BIANCO	C	
RAME CEMENTO	A	
RAME CONCENTRATO	A	
RAME IN GRANELLI	C	
Rame nickel	A	vedi NICKEL CONCENTRATO
RASORITE (ANIDRA)	C	
Residui della semola del granoturco	B o C	vedi PANNELLI
Residui di materiale animale ammoniacati	B	vedi MATERIALE ANIMALE, RESIDUI
Residui di semi oleosi	B o C	vedi PANNELLI
Residui di spremitura di semi di cotone	B o C	vedi PANNELLI
RESIDUI MINERALE DI PIOMBO	A	
Residuo di minerale di antimonio	C	vedi MINERALE DI ANTIMONIO E RESIDUO
RICINO, FARINA, UN 2969	B	
RICINO, FIOCCHI, UN 2969	B	
RICINO, POLPA, UN 2969	B	
RICINO, SEMI, UN 2969	B	
Rifiuti di residui di materiale animale	B	vedi MATERIALE ANIMALE, RESIDUI
ROCCIA DI PERLITE	C	
ROCCIA DI SALE	C	
ROCCIA FERRUGINOSA	C	
RUTILO IN SABBIE	C	
SABBIA	C	
SABBIA DI ZIRCONE	C	
Sabbia, ilmenite	C	vedi ILMENITE IN SABBIE
Sabbia, zircone	C	vedi ZIRCONE IN SABBIE
SALE	C	
SALE IN PANNELLI	C	
Salnitro	B	vedi NITRATO DI POTASSIO

NOME DI SPEDIZIONE DEI CARICHI ALLA BENEUSA	GRUPPO	RIFERIMENTI
Superfosfato triplo	C	vedi SUPERFOSFATO, triplo granulare
TACONITE IN PELLETS	C	
TALCO	C	
TAPIOCA	C	
TORBA	A e B	
Trebbe di birra in pellets	B o C	vedi PANNELLI
UREA	C	
VERMICULITE	C	
VINACCE ESAUSTE	C	
ZINCO CONCENTRATO	A	
ZINCO SINTERIZZATO	A	
Zinco, scarti, residui o scremature	B	vedi CENERI DI ZINCO
ZOLFO UN 1350	B	
ZUCCHERO	C	